

# REGOLAMENTO

## DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ammollato parzialmente dal D. R. E. E. O nella seduta del 03-06-89  
de. n. 5179/4608 limitatamente a:  
ART. 30 comma 2° - ART. 8 comma 2° - ART. 31 comma 2° -  
ART. 41 comma 2° - ART. 45 - ART. 58



allegato alle deliberazioni consiliare n. 13 del 06-02-99

## REGOLAMENTO

## DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ammutato parzialmente dal D. R. E. D. nella seduta del 03-06-99  
dec. n. 5179/4608 limitatamente a:

ART. 30 comma 2° - ART. 8 comma 2° - ART. 31 comma 2° -

ART. 41 comma 2° - ART. 46 - ART. 58



## CAPO I ADUNANZE

### ART. 1 Luogo delle riunioni

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del Palazzo Comunale; qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico e, di forza lo richiedono, il Presidente del Consiglio determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione di convocazione. In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata la bandiera della Repubblica.

### ART.2 Sessioni

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.

### ART.3 Convocazione

Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio mediante avvisi scritti.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.

Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede l'Assessorato Regionale Enti Locali.

### ART.4 Convocazione d'urgenza

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il comune o per la cittadinanza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.

I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.



ART.5  
Ordine del giorno

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

Spetta al Presidente del Consiglio il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo dando la precedenza alle proposte del Sindaco, compatibilmente con le disposizioni di legge e dello statuto comunale. Devono in ogni caso essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, agli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.

La decisione del Presidente del Consiglio di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Presidente del Consiglio è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

ART.6  
Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri e del Sindaco e degli Assessori tramite il messo comunale; l'avviso è altresì comunicato al Revisore dei conti, al Prefetto e al Comitato Regionale di controllo ed all'assessorato Regionale Enti Locali.

I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori che risiedono fuori comune devono comunicare al Segretario Comunale il loro recapito o domicilio nel territorio del comune presso il quale verranno consegnati gli avvisi di convocazione.

La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare - ordine del giorno - in seduta pubblica o segreta.

L'avviso deve essere consegnato:

- per le riunioni ordinarie almeno cinque giorni prima della riunione;
- per le riunioni straordinarie,  
Ed'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

ART.7  
Pubblicità

L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente da quello della riunione e inviato al Prefetto (e all'Assessorato Regionale Enti Locali a cura del Segretario Comunale).

Il Presidente del Consiglio dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati almeno il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

ART.8  
Deposito e consultazione degli atti

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria Comunale dal giorno della convocazione e durante l'orario d'ufficio.

① Ammollato dal CO.RE.CO nelle seduta del 03-05-89 dec. uni 5179/4508

1

Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non viene depositata con tutti i documenti necessari almeno ventiquattrore prima di quella di inizio della seduta.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositate nella sala dell'adunanza a disposizione dei consiglieri.

Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri hanno diritto di prendere visione delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in essi richiamati.

#### ART.9 Informazione ai Consiglieri

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici le informazioni utili all'espletamento del mandato.

A tal fine gli stessi rivolgono richiesta di informazione verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.

I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

### CAPO II SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

#### ART.10 Sindaco, Giunta e Revisore dei Conti

Il Sindaco o un Assessore da lui delegato e' tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il Sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti può essere invitato dal Presidente del Consiglio ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

#### ART.11 Apertura dell'adunanza. Numero legale

L'adunanza del Consiglio Comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Essa è valida, agli effetti deliberativi, se e' raggiunto il numero legale.

Il numero legale viene accertato mediante appello nominale.

Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Se alla ripresa dei lavori manca il numero legale, la seduta, anche se e' l'ultima della sessione è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione e' sufficiente, per la validità delle deliberazioni, la presenza dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unita'. La eventuale mancanza dei due quinti dei Consiglieri, che determina la cessazione dei lavori della seduta, non pregiudica le ulteriori sedute della sessione in corso.

Soltanto nella seduta di prosecuzione, anche se all'inizio e' presente la maggioranza dei Consiglieri, non è consentita, durante i lavori della seduta, l'applicazione delle disposizioni di cui al 5° comma.

Le disposizioni sul numero legale non si applicano per le sedute destinate esclusivamente alla trattazione di interrogazioni e interpellanze.



**ART.12**  
Pubblicità delle sedute - sedute segrete

Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata dal presidente, di un Consigliere o del Segretario ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Segretario, il Sindaco e gli Assessori non consiglieri, se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione.

**ART.13**  
Accesso nell'aula consiliare

Durante le sedute possono partecipare alla discussione oltre ai Consiglieri Comunali, al Sindaco, ai componenti della Giunta, al Segretario Comunale, al revisore dei conti ed ai dipendenti nominativamente assegnati al servizio d'aula, soltanto le persone invitate dal Presidente del Consiglio, in considerazione della natura delle questioni poste all'ordine del giorno.

**ART. 14**  
Disciplina delle adunanze

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi da inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la progressione dello stesso.

E' facoltà del Presidente o di almeno un Consigliere proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano.

Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con dignità dell'istituzione Consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

**ART.15**  
Comportamento dei Consiglieri

I Consiglieri di norma parlano dal proprio seggio, in piedi.

Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola.

Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.

Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento, irregolare., il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo persista nel suo atteggiamento, il Presidente può allontanarlo dall'aula.



ART.16  
Comportamento del pubblico

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata. Le persone che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto. Nelle sedute pubbliche il Presidente dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinare l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta e' sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se ripresa la seduta il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

ART.17  
Presidenza

Il Consiglio, salvo diversa disposizione di legge e' presieduto dal Presidente; in sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Vicepresidente e in caso di assenza di questi al Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

ART.18  
Scrutatori

All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente designa fra i Consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

ART.19  
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini della questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di un consigliere se questo non incontra opposizione. In caso di opposizione la proposta di modifica e' messa immediatamente ai voti ed approvata a maggioranza dei voti. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, con la maggioranza dei votanti. Il Presidente e' inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. Il Presidente può invitare nella sala i funzionari Comunali perché relazionino o diano informazioni, e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Ente, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai Consiglieri, le persone vengono congedate e lasciano l'aula.



ART.20  
Ordine della seduta

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno.

Il Presidente o il Consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constatare in particolare l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, così come recepito dall'art.1 comma 1 lettera i) della L.R. 11 dicembre 1991, n.48.

Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.

La discussione, cui possono prendere parte tutti i Consiglieri ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Presidente, segue questo ordine:

- discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio e votazione sugli ordini del giorno;
- discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti, con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni.
- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

Possono, inoltre, intervenire nella discussione il Sindaco e gli Assessori senza diritto di voto.

ART.21  
Norme per la discussione

La parola e' concessa ai Consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori per turno.

Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun Consigliere Capogruppo (o all'uopo incaricato dal suo gruppo) può parlare due volte; gli altri Consiglieri una sola volta; il Sindaco ed gli Assessori due volte.

Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di dieci minuti.

La conferenza dei capogruppo ha in ogni caso la facoltà di fissare limiti di tempo più ampi di quelli indicati sopra; delle decisioni in tal senso il Presidente avvisa il Consiglio all'inizio della seduta o della discussione sull'argomento. Ciascun Consigliere ha comunque diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile. Trascorsi i termini dell'intervento il Presidente richiama l'oratore e, se del caso gli toglie la parola; l'oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che richiede per concludere ed il Consiglio decide a maggioranza dei votanti.

ART.22  
Emendamenti

Gli emendamenti e sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

Il sottoemendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti proposti devono essere depositati presso la Segreteria Comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio.

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti con effetti modificati nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dei pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 Giugno 1990, n.142 così come recepito dall'art.1 comma 1 lettera i) della L.R. n.48/91.



ART.23  
Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva è invece una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.  
Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre consiglieri.  
Le proposte debbono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

ART.24  
Fatto personale

Costituisce "fatto personale" il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere Comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.  
In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale" indicando in che consista il fatto stesso.  
Il presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, per alzata di mano.

ART.25  
Chiusura della discussione

Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno dichiara chiusa la discussione.  
Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento e' stato sufficientemente dibattuto.  
Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

ART.26  
Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.  
Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i cinque minuti.

ART.27  
Astensione dal voto

Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.  
Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni e' di tre minuti.

1 annullato dal P.O.R.E. e.o nella seduta del 03-06-99 dec. nri  
5179/4608

2 c.s.

ART.28  
Obbligo di astensione

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constatare nel verbale.

ART. 29  
Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

ART.30  
Ora di chiusura delle sedute

L'ora entro la quale si concludono le sedute e' stabilita periodicamente dalla conferenza dei capogruppo su proposta del Presidente.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, <sup>di sospendere</sup> di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato per concludere la trattazione degli affari che hanno particolare importanza o urgenza.

ART.31  
Rinvio della seduta ad altro giorno

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, e' sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione.

ART.32  
Termine della seduta

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata la seduta e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione, oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.



### CAPO III INTERROGAZIONI E MOZIONI

#### ART.33 Norme comuni

Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata

#### ART.34 Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcune informazioni siano pervenute in merito al Sindaco stesso od alla Giunta, o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

L'interrogazione in caso di urgenza può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni o a fine seduta, rimette copia del testo al Presidente e se autorizzato dal Presidente stesso ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Presidente può chiedere di dare risposta immediata all'interrogazione urgente, qualora l'Amministrazione Comunale disponga degli elementi necessari; in caso contrario, ne prende atto e si riserva di dare risposta scritta entro trenta giorni.

#### ART.35 Svolgimento delle interrogazioni

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Di norma lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta.

Il testo delle interrogazioni viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti. Alla risposta che viene letta dal Presidente, l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.

Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intende promuovere una discussione sulla risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Quando l'interrogante richiede espressamente una risposta scritta la stessa deve essere data entro trenta giorni e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Se l'interrogante non richiede espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del consiglio, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

L'interrogazione avendo carattere informativo non dà luogo a discussione.



ART.36  
Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari

La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio almeno dieci giorni prima di quello fissato per adunanza del Consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

**CAPO IV  
VOTAZIONI**

ART.37  
Forme di votazione

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.  
Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto

ART.38  
Votazioni per appello nominale

La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo domandino almeno tre Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" o del "no"; il Segretario esegue l'appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun Consigliere ad alta voce. Il Presidente assistito dagli scrutatori, riscontra il risultato della votazione.

ART.39  
Controprova

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richiama immediatamente, dopo la proclamazione del risultato e, comunque prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente assistito dagli scrutatori accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

↓ annullato dal CO.RE.CO nelle sedute del 03-06-99 dec.  
nri 5179/4608.

ART.40  
Votazione a scrutinio segreto

La votazione a scrutinio segreto si esegue di regola con schede o palline.  
Lo spoglio delle schede ed il conteggio delle palline e' fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

ART.41  
Esito della votazione

Nessuna deliberazione si intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la meta' più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità stessa, proclama l'esito specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti. Se il numero dei voti e' superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che rileva la contestazione e ad un altro per opporvisi.

Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa devono essere distrutte.

ART.42  
Redazione e contenuto

I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Comunale.

Nei verbali devono essere indicati:

-l'anno, il mese, il giorno l'ora ed il luogo delle adunanze;

-le modalità osservate per la convocazione;

-i Consiglieri presenti, quelli assenti e l'eventuale presenza del Sindaco e degli assessori;

-l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;

-il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8 Giugno 1990, n.142, così

come recepito nell'ambito della Regione Siciliana dell'art.1 comma 1 lettera i) della L.R. 11 Dicembre 1991, n.48;

-i Consiglieri, il Sindaco e gli assessori intervenuti nella discussione sulla proposta, con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;

-il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;

-il numero delle schede bianche e delle schede nulle;

-il nome dei Consiglieri scrutatori;

Per la compilazione dei verbali il Segretario può essere coadiuvato da un impiegato della segreteria.

I verbali delle sedute possono essere costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.

↓ annullato dal C.O.R.E.C.O nelle seduta del 03-06-99 dec. n. 5179/4608;

ART. 43  
Dichiarazione a verbale

Ogni membro del Consiglio ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constatare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al Segretario.

I membri del Consiglio possono altresì richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Eventuali ingiurie calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia se lo richiede il Presidente o il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

ART.44  
Verbali delle sedute segrete

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

ART.45  
Firma dei verbali

I verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio, dal segretario e dal Consigliere anziano.

ART.46  
Esclusione del Segretario Comunale

1 Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi, il Consiglio sceglie uno di suoi componenti a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione. Analogamente il Consiglio procede in caso di assenza o impedimento del Segretario.

ART.47  
Approvazione dei verbali

I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

I verbali devono essere posti a disposizione dei Consiglieri dal giorno della convocazione.

I verbali s'intendono approvati qualora nessun Consigliere chiede rettifiche o integrazioni.



ART.48  
Rettifica dei verbali

Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso.

Nel formulare tali proposte non e' ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare. Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni.

Se vengono manifestati contrarietà, possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente un Consigliere a favore ed uno contro. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano la proposta di rettifica.

Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.

Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario Comunale, dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

ART.49  
Deposito dei verbali

I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati all'archivio a cura del Segretario Comunale.

**CAPO VI**  
**GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI**

ART.50  
Gruppi consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, gruppo consiliare.

Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione del capo gruppo.

Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale entro il giorno precedente a quello della prima riunione del Consiglio neoeletto, il nome del proprio Capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo più anziano per voti.

Può essere costituito un gruppo misto formato da almeno due Consiglieri appartenenti anche a liste diverse.

ART.51  
Conferenza dei Capigruppo

I Capigruppo, unitamente al Presidente del Consiglio che presiede, ed al Sindaco o Assessore suo delegato, costituiscono un organismo permanente denominato "conferenza dei capogruppo".

La conferenza dei Capigruppo e' competente:

-in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, integrando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento;



-in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;

-in particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio Comunale.

Le decisioni della conferenza dei capigruppo prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari sono vincolanti.

Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politico-amministrativo di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.

Funge da Segretario nella conferenza dei capigruppo il Segretario Comunale o un funzionario dallo stesso incaricato

#### ART.52

##### Funzione dei gruppi consiliari

Il Sindaco, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi Consiliari.

#### ART. 53

##### Costituzione delle commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno, Commissioni Consiliari temporanee per argomenti particolarmente rilevanti.

Dette commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari Settori funzionali dell'amministrazione.

Il Consiglio può altresì costituire commissioni speciali per esaminare particolari questioni fissandone preventivamente la durata e i compiti.

#### ART.54

##### Composizione e funzionamento delle Commissioni consiliari

Le Commissioni Consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando comunque la presenza di tutti i gruppi in ogni commissione.

Le Commissioni consiliari sono nominate dal Consiglio Comunale su designazione dei capigruppo consiliari; le stesse eleggono nel proprio seno alla prima riunione il Presidente ed il Vicepresidente.

Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte, di norma, dai funzionari responsabili dei singoli settori funzionali dell'amministrazione o loro delegati.

Il Sindaco e gli Assessori possono sempre parteciparvi senza diritto di voto.

Alle sedute delle commissioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari.

In caso di cessazione di un componente delle commissioni si procede alla sostituzione, su designazione del capogruppo interessato.

#### ART.55

##### Compiti e funzioni

Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale

A tali effetti essi svolgono funzioni consultive istruttorie di studio e di proposta e specificatamente:

-possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;

① Annullato dal CO.RE.CO nelle seduta del 03-06-99 dec. nri 5179/4608

-possono richiedere al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;  
-possono relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti Enti, Aziende, Società, Istituzioni ed altre forme associative in cui il Comune è interessato;  
-possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materiale di competenza;  
-esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali; a tal fine, la segreteria del Comune trasmette ai Presidenti delle Commissioni le relative proposte di deliberazioni, sulle quali il parere deve essere espresso entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso inutilmente tale termine, le proposte di deliberazione vengono sottoposte all'approvazione dell'organo competente.

#### ART.56 Adunanze delle Commissioni

Le Commissioni consiliari sono convocate dal proprio Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con avviso scritto da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.  
Della convocazione è data notizia al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari.  
Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti.  
Le sedute delle commissioni sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone stesse.  
Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, per le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### ART.57 Verbali

Delle sedute delle commissioni consiliari sono redatti, a cura del segretario della commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della commissione seduta stante; copia degli stessi è trasmessa al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

#### ART.58 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data in cui la deliberazione che l'approva sarà divenuta esecutiva.

